

Compensi dei sindaci per due anni a rischio frazionamento del credito

Il Tribunale di Roma sottolinea che le attività del sindaco, per quanto relative ad annualità differenti, sono tutte correlate al medesimo incarico

/ Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Roma, nella sentenza del 3 settembre 2015, oltre a ribadire consolidati principi in tema di diritto al compenso dei sindaci, si sofferma su taluni **ulteriori profili** in materia che è bene tenere in debito conto, per quanto si tratti di aspetti che attengano maggiormente all'**attività dell'avvocato** chiamato ad assistere il sindaco nella sua pretesa.

Si sottolinea, innanzitutto, come la **necessaria onerosità** della carica di sindaco tenda a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, l'autonomia, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione di controllo (cfr. Cass. n. 7961/2009 e n. 14640/2008). Al riguardo rileva l'art. 2402 c.c., ai sensi del quale "la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio". E, quindi, è normativamente riconosciuto il diritto dei sindaci effettivi a percepire una **retribuzione annuale** i cui criteri di determinazione, ove non previsti nello statuto, devono essere fissati, una volta per tutte, e per l'intera durata dell'incarico, dall'assemblea di nomina.

In ogni caso, il compenso dei sindaci è sempre dovuto, anche nel caso in cui lo statuto nulla disponga e l'assemblea di nomina non abbia previsto alcunché. In questi casi, premesso che, di per sé, la deliberazione di nomina dei sindaci non sarebbe invalida per il solo fatto di non aver stabilito il compenso, l'interessato può adire l'Autorità giudiziaria per la relativa determinazione, che avrà luogo in base all'art. 2233 c.c. Rispetto a ciò, non rappresenta un ostacolo la **clausola dello statuto** che demandi la determinazione del compenso all'assemblea, altrimenti realizzandosi un'inversione della regola dell'onerosità, con previsione, di base, della gratuità dell'incarico (cfr. Cass. n. 22761/2014 e n. 14640/2008).

La controversia sul compenso dovuto ai sindaci è di competenza della sezione specializzata del Tribunale delle imprese. A fronte di ciò, osserva il Tribunale di Roma, occorre considerare che le attività espletate nel corso del mandato di sindaco, per quanto relative a **differenti annualità**, sono tutte correlate al medesimo incarico. Il rilievo, in apparenza banale, va in concreto a riflettersi sulla opportunità/necessità di evitare il "frazionamento del credito", quale ipotesi di abuso del processo (cfr. Cass. SS.UU. n. 23726/2007).

La sentenza in commento sottolinea che l'**indebito frazionamento** del credito consegue anche alla richiesta di due decreti ingiuntivi per le attività espletate in anni diversi: ovvero quando alla data di presentazione del primo ricorso, c.d. monitorio, risulti già maturato il preteso compenso per

l'attività svolta nell'anno successivo. E questa era proprio la situazione che si verificava nel caso affrontato dal Tribunale di Roma nel quale – stante la specifica eccezione sollevata sul punto dalla società che si opponeva al secondo decreto ingiuntivo ottenuto dal sindaco – i giudici romani si interrogano in ordine alle conseguenze della violazione del divieto di frazionamento.

E così si ricorda come sul tema **non** esista una **posizione univoca** e consolidata. Secondo una prima ricostruzione (sostenuta da Cass. n. 28286/2011 e n. 15476/2008, nonché dalla prevalente giurisprudenza di merito), i giudizi successivamente introdotti ed aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sarebbero inammissibili ovvero improcedibili o improponibili.

Tale soluzione, tuttavia, non è condivisa dalla decisione in commento, che preferisce la tesi prevalente nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5491/2015, n. 9488/2014 e n. 10488/2011) che – partendo dal presupposto della illegittimità non dello strumento adottato, ma delle **modalità della sua utilizzazione** – sostiene la mera necessità di neutralizzare gli effetti distorsivi derivanti dalla violazione. Sicché il rimedio deve individuarsi sia nella riunione delle cause, che sul piano della liquidazione delle spese di lite, da trattare "come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine". Ciò senza escludere una possibile responsabilità disciplinare in capo all'unico difensore che – omettendo di accorpate le contestazioni – determini l'indebito aggravamento della posizione della controparte (cfr. Cass. SS.UU. n. 14374/2012). Tali profili, peraltro, dovrebbero probabilmente essere rimeditati ove si aderisse all'impostazione adottata da Tribunale di Roma del 7 luglio 2010, secondo cui il **compenso dei sindaci**, pur essendo deliberato dall'assemblea per l'intero triennio, maturerebbe di anno in anno, alla chiusura dei singoli esercizi sociali; esso, pertanto, non costituirebbe un debito unico per tutta la durata della carica, semplicemente ripartito in più annualità, ma darebbe luogo a distinti crediti annuali.

Occorre, infine, considerare che l'emissione della parcella, per quanto supportata dal parere favorevole del Consiglio dell'Ordine in relazione al suo importo, è **sufficiente** alla sola emissione del **decreto ingiuntivo**; ma, in caso di opposizione, con instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione, occorre la prova dell'effettivo espletamento dell'opera professionale (cfr. Cass. n. 5884/2006 e Trib. Roma n. 9611/2015, relativa alla medesima controversia).